

SESTA SEZIONE CIVILE 3

COMPOSTA DAGLI ILL.MI SIGG.RI MAGISTRATI:

Dott. DANILO SESTINI Pres. Rel.

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO Consigliere

Dott. CHIARA GRAZIOSI Consigliere

Dott. ANTONIETTA SCRIMA Consigliere

Dott. ANTONELLA PELLECCIA Consigliere

ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso *omissis* proposto da:

LESSEE

- ricorrente

_contro

LESSOR

- controricorrente

Avverso la sentenza n. *omissis* della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 22/12/2016

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2018 dal Presidente relatore Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Rilevato che:

in relazione ad un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile utilizzato dal LESSEE, il Tribunale di Bari rigettò la domanda proposta dal LESSOR ad accertare l'avvenuta risoluzione del contratto a seguito della dichiarazione di avvalersi di una clausola risolutiva espressa- e ad ottenere il rilascio del bene e il pagamento dei canoni ancora insoluti: ritenne il primo giudice che l'accettazione dei canoni, avvenuta in corso di procedimento cautelare e dopo l'esercizio della clausola risolutiva, aveva comportato la tacita rinuncia della società ad avvalersi degli effetti risolutivi;

in parziale accoglimento del gravame proposto dal LESSOR, la Corte di Appello di Bari ha escluso la possibilità di ritenere integrata nella condotta della concedente una tacita rinuncia ad avvalersi degli effetti dell'esercitata clausola risolutiva e ha pertanto condannato il LESSEE al rilascio dell'immobile;

ha proposto ricorso per cassazione il LESSEE affidandosi ad un unico motivo illustrato da memoria; ha resistito l'intimata con controricorso.

Considerato che:

con l'unico motivo («violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 cpc dell'art. 1453 c.c. in relazione all'art. 1526 c.c.»), il ricorrente censura la Corte per avere ritenuto che il comportamento della locatrice non fosse inequivoco e chiaramente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'effetto risolutivo;

il motivo è inammissibile (oltre che infondato nella parte in cui deduce incidentalmente un insussistente giudicato formatosi sul provvedimento di rigetto del ricorso cautelare), in quanto non individua i termini in cui le norme richiamate in rubrica sarebbero state erroneamente interpretate o applicate, ma si limita a proporre una diversa lettura della vicenda, funzionale all'affermazione dell'avvenuta rinuncia della locatrice a far valere gli effetti dell'esercitata clausola risolutiva, così risolvendosi in un'inammissibile istanza di rivalutazione del merito;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Roma, 5.4.2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*